

PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA		
Descrizione	descrizione	Specificazioni/ note
Riferimento normativo	La normativa stabilisce l'obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC). In particolare per i professionisti (architetti, avvocati, ingegneri, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc...) diviene obbligatoria dal 29/11/2009 e va comunicata all'ordine o collegio di appartenenza.	decreto legge 185 del 29 novembre 2008
Pubblica amministrazione	L'obbligo per la P.A. riguarda tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99 (Agenzia delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, ecc...).	
Definizione	La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.	
Funzioni	Le caselle di posta elettronica certificata consentono l'invio di posta elettronica con valore legale in conformità a quanto previsto dal C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale) e nei casi consentiti dalla legge può essere utilizzata in "sostituzione" della posta cartacea (art. 48 c. 2 Codice dell' Amministrazione Digitale). Più in generale è lo strumento da utilizzare in tutte le comunicazioni elettroniche in cui servano le ricevute di invio e di consegna (Dec. Leg. 7 marzo 2005, art. 48) e obbliga le amministrazioni pubbliche ad utilizzarla con chi ne faccia richiesta (Dec. Leg. 7 marzo 2005, art. 6). I messaggi inviati e ricevuti tramite PEC assumono valore legale analogo alla raccomandata A/R (ricevuta di ritorno). Trasmissione e ricezione fanno conseguire data certa al messaggio con relativi allegati e sono opponibili a terzi ex art. 2704 cc. Le ricevute di trasmissione (accettazione) e di ricezione (consegna) sono conservate dal gestore per almeno 30 giorni ed e' opportuna la presenza dell'archivio di sicurezza (<u>diffidare dunque dalle offerte PEC non professionali</u>).	
Servizio	Il soggetto (provider), pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata deve essere iscritto in apposito elenco pubblico gestito dal CNIPA.	